

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO - AIRC

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una associazione denominata Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC, qui di seguito “l'Associazione”, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia, iscritta nel registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero 921 in data 18 ottobre 2004, codice fiscale 80051890152.

L'Associazione è costituita senza scopo di lucro diretto o indiretto.

Articolo 2 - Scopo sociale

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro svolta in Italia, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori;
- b) promuovere ed organizzare, pertanto, la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca in campo oncologico, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri soci e sostenitori;
- c) diffondere principalmente tra i propri associati, la conoscenza delle attività di studio e di ricerca oncologica che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, svolgendo ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione dei tumori, nonché i risultati ed il progresso della ricerca, anche mediante l'edizione e la diffusione di pubblicazioni periodiche.

Qualora l'Associazione venisse istituita erede o beneficiaria di legati o donazioni sia di natura mobiliare che immobiliare, tali liberalità potranno venire acquisite per gli scopi

dell'Associazione a mezzo della "Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro", con sede a Milano, riconosciuta con DPR 10 dicembre 1980, n°1041, costituita dalla stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statuari.

L'accettazione delle liberalità da parte della Fondazione comporterà per la stessa il rispetto di tutte le condizioni ed oneri posti dai donatori o dai testatori alle liberalità stesse, adempimento di cui l'Associazione si renderà garante.

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

L'indirizzo attuale della sede dell'Associazione è fissato in Via San Vito n. 7.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso la Prefettura competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro:

l'Assemblea dei Soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Comitato Tecnico Scientifico

la Commissione Consultiva Strategica

il Collegio dei Revisori.

Articolo 6 - Soci dell'Associazione

I Soci dell'Associazione sono persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici che ne facciano espressa domanda compilando un apposito modulo predisposto dall'Associazione.

I Soci hanno uguali diritti; è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;

I Soci versano una quota annua non inferiore all'ammontare stabilito dall'Assemblea. Possono essere previste quote ridotte per giovani di età inferiore di 25 anni.

I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento della quota associativa che è intrasmissibile e non è rivalutabile.

I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione terrà un registro dei Soci, terrà inoltre un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dall'Associazione.

La qualifica di Socio si perde per morte, per dimissioni, decadenza per morosità protratta oltre sei mesi dalla data di scadenza del versamento della quota annuale, ovvero per esclusione deliberata del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievoli per l'Associazione o incompatibili con le finalità dell'Ente. La qualifica di socio non è trasferibile.

Articolo 7 - Sostenitori dell'Associazione

Potranno divenire Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che intendono collaborare con l'Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini economici e/o di servizi a sostegno dei propri scopi istituzionali.

I sostenitori non sono soci dell'Associazione e non sono soggetti ai relativi diritti e doveri.

La qualifica di sostenitore viene assegnata dal Consiglio Direttivo per la durata ritenuta dal medesimo congrua al contributo offerto. In caso di mancato rinnovo dell'erogazione del contributo il sostenitore perde tale qualifica.

Articolo 8 - Mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività da:

- le quote associative versate dai Soci;
- i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- i contributi liberali anche testamentari;
- i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni validamente assunte a sensi di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci maggiorenni, in regola con la quota sociale.

Ogni socio ha diritto di voto.

Ogni socio potrà rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio di esercizio, presentato dal Consiglio Direttivo corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
- b) nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione incaricata del controllo della contabilità e del Bilancio di esercizio;
- c) determina l'ammontare delle quote associative;
- d) delibera sulle materie proposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservate alla sua competenza dal presente Statuto.

Le delibere assembleari, i bilanci ed i rendiconti sono affissi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci e dei Sostenitori, nonché pubblicati sul Notiziario dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori.

Per la validità delle Assemblee, ordinarie e straordinarie convocate per deliberare sulle modifiche statutarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei soci.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria convocata per deliberare sulle modifiche statutarie, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente

l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare da affiggere presso la sede sociale e da pubblicarsi sul Notiziario-Fondamentale e sul sito internet dell'Associazione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa il Consiglio Direttivo può deliberare la convocazione mediante la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro Vice Presidente o Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 21 a 45 membri, nominati per un periodo di cinque esercizi, fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e procede alla loro nomina in modo tale da eleggere o rieleggere un quinto dei Consiglieri ad ogni esercizio, compatibilmente con il numero dei componenti determinato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva Assemblea dei Soci; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

I membri del Consiglio Direttivo presenti all'assemblea in quanto soci, non possono votare per l'approvazione del Bilancio di esercizio o per atti che li riguardino in qualità di Consiglieri e per la nomina della Società di Revisione.

Articolo 11 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente Vicario ed uno o più altri Vicepresidenti.

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea, con facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei propri componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Scientifico, il Chairman della Commissione Consultiva Strategica ed il Direttore Generale, determinandone funzioni e inquadramento giuridico e durata dell'incarico, nonché il Comitato Tecnico scientifico, la Commissione Consultiva Strategica e il Segretario del Consiglio su proposta del Presidente.

Il Segretario del Consiglio decade alla scadenza del mandato del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla costituzione dei Comitati Regionali, come di seguito all'art. 15.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, concordemente con quanto stabilito dallo Statuto della stessa.

Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Chairman della Commissione Consultiva Strategica e quanti altri su invito di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può costituire e/o sciogliere Comitati di lavoro, attribuendone i relativi compiti e poteri e determinandone la scadenza.

Articolo 12 –Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione

delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, esercita i poteri delegati dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.

Per il coordinamento delle attività scientifiche, il Presidente ha la facoltà di costituire appositi uffici di coordinamento delle attività scientifiche con la partecipazione del Vicepresidente Vicario, del Direttore Scientifico, del Chairman della Commissione Strategica e del Direttore Generale.

Se nominato, il Vicepresidente Vicario fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento nel Consiglio; in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente Vicario, le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente più anziano di nomina.

Art. 13 - Rappresentanza legale dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.

Nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio, il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti e *ad negotia*.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vicepresidente Vicario che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o di suo impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente Vicario fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario o, per loro incarico, dal Segretario con mezzi idonei tali da garantire la prova di ricezione da parte del destinatario almeno 10 giorni prima

dell'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza, anche per teleconferenza, di almeno un terzo dei consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario o, in difetto, dal Vicepresidente più anziano di nomina.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, anche per teleconferenza; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Le adunanze plenarie del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica e l'intero Collegio dei Revisori, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Direttivo può avvenire in teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo ai fini della sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 15 - Comitati Regionali

Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di Comitati Regionali e nomina i relativi Presidenti nonché gli altri membri su suggerimento di questi ultimi. Il Presidente del Comitato regionale viene cooptato dal Consiglio Direttivo a far parte dello stesso

organismo, la sua nomina verrà ratificata dall'Assemblea dei Soci secondo le regole statuarie.

Il Presidente del Comitato regionale che cessa dalla carica di Presidente decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire il titolo di Presidenti Onorari dei Comitati Regionali con poteri consultivi; vi può essere un solo Presidente Onorario per ogni Comitato Regionale e dura in carica per la durata di due anni.

Il Consiglio Direttivo attribuisce compiti e poteri ai Comitati Regionali, ivi compresa la facoltà di costituire Delegazioni locali nella Regione di competenza.

Il Consiglio delibera anche l'eventuale chiusura di Comitati o Delegazioni.

In questa materia, in caso di urgenza, il Presidente, sentito il parere dei Vice Presidenti, può assumere le decisioni necessarie, che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima occasione.

L'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Regionali sono determinati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 Comitato Tecnico Scientifico, Direttore Scientifico e processo di valutazione di progetti di ricerca e borse di studio

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti tra esperti in ricerca oncologica proposti dal Presidente su indicazione del Direttore Scientifico .

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico che stabilisce la composizione dei membri che hanno la funzione di valutare i progetti di ricerca e la composizione dei membri che hanno la funzione di valutare le domande di attribuzione delle borse di studio.

La valutazione dei progetti e delle borse, pervenuti a seguito della pubblicazione di bandi,

viene effettuata dai membri del Comitato Tecnico Scientifico e da altri "revisori internazionali" selezionati per competenza secondo le norme di funzionamento dell'Associazione pubblicate sul sito internet della medesima, così da garantire la selezione sulla base di un giudizio indipendente, meritocratico in osservanza delle procedure interne sul conflitto di interesse.

Il Direttore Scientifico, concluso il ciclo di esame e valutazione delle richieste, comunica le proposte di finanziamento al Consiglio Direttivo. Il Direttore Scientifico ha inoltre il compito di controllare i rendiconti scientifici ed economici dei beneficiari avvalendosi anche della struttura amministrativa dell'Associazione e di relazionare il Consiglio con eventuali commenti.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni, sono rinnovabili e non percepiscono alcun compenso.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha inoltre il compito di valutare, insieme agli altri "revisori internazionali", e segnalare alla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro i progetti e le borse di studio meritevoli di finanziamento.

L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dalla Direzione Scientifica e approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Commissione Consultiva Strategica

La Commissione Consultiva Strategica è nominata dal Consiglio Direttivo che nomina altresì il Chairman della stessa. La commissione Consultiva Strategica è composta dal Direttore Scientifico e da eminenti scienziati operanti in Italia o all'estero, in numero non inferiore a cinque, indicati dal Presidente d'intesa con il Chairman della Commissione e sentito il Direttore Scientifico.

Ai lavori della Commissione partecipa il Presidente senza diritto di voto.

La Commissione Consultiva Strategica ha il compito di formulare indirizzi scientifici di natura strategica, con relativi preventivi di spesa, che vengono presentati all'approvazione del Consiglio Direttivo, e di verificarne la successiva implementazione.

I membri della Commissione Consultiva Strategica durano in carica tre anni, sono rinnovabili e non percepiscono alcun compenso.

Articolo 18 - Erogazione dei fondi

Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte del Comitato Tecnico Scientifico, presentate dal Direttore Scientifico, delibera circa l'attribuzione dei fondi nell'ambito dello scopo sociale di cui all'articolo 2, intendendosi compreso l'acquisto di macchinari, strumentazione e del materiale necessario per la ricerca stessa e, solo in casi particolari, anche l'allestimento e l'ammodernamento delle strutture allo scopo di rendere operante la ricerca medesima.

In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.

Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all'atto dell'erogazione dei fondi, che il beneficiario si impegni a presentare il rendiconto.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nell'Albo dei Revisori, eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il Presidente con mandato di tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio; i membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

I Revisori non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea.

perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori redige per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea ordinaria una relazione annuale sul Bilancio d'esercizio.

Articolo 20- Gratuità delle cariche

Ai membri di qualsiasi organo collegiale dell'Associazione non compete alcun compenso per la carica.

Articolo 21 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri, dalla nota integrativa e da quant'altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

La contabilità ed il Bilancio d'esercizio sono sottoposti al controllo di una Società di Revisione, nominata dall'Assemblea che procederà secondo i principi di revisione richiamati dal D. Lgs.39/10 sulla revisione legale dei conti, per quanto applicabile.

Articolo 22 - Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi

successivi, agli scopi istituzionali. E' in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale a Soci o altri soggetti partecipanti all'attività o alla conduzione dell'Associazione.

Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, secondo le decisioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, escluso qualsiasi rimborso ai Soci.

Disposizione transitoria.

In seguito a quanto disposto al primo e secondo capoverso dall'articolo 10 del presente Statuto, che porta a cinque anni la durata in carica dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed in conseguenza alla necessità per l'Assemblea dei soci di eleggere o rieleggere un quinto dei medesimi componenti per ogni esercizio annuale, a cura del Consiglio Direttivo si provvederà a scaglionare le proposte di nomina su cinque anni anziché su tre, ricorrendo ove necessario, alla proposta di proroga per uno o due anni per alcuni Consiglieri in scadenza alla data di entrata in vigore del presente statuto.